

TI_GERICHTE 60.2017.176 vom 23. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.176

FR: TI_GERICHTE 60.2017.176 du 23 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.176 del 23 ottobre 2017

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2.1

Innanzitutto si precisa che i due reclami inoltrati da RE 1, il primo di data 19/20.7.2017 avverso l'ordine di sequestro verbale 11.7.2017, ed il secondo di data 27/28.7.2017 avverso l'ordine di sequestro motivato 25.7.2017, riguardano la medesima fattispecie e la medesima decisione (di sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo dello stesso veicolo), motivo per cui si giustifica l'evasione degli stessi nell'ambito di un'unica decisione di questa Corte.

E. 2.2

I gravami, inoltrati rispettivamente il 19/20.7.2017, alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 LOG, contro l'ordine di sequestro verbale 11.7.2017, ed il 27/28.7.2017 contro l'ordine di sequestro motivato 25.7.2017, del procuratore pubblico nell'ambito dell'inc. MP _____, sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibili (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

E. 2.3

RE 1, destinatario della misura di sequestro e imputato nel procedimento di cui all'inc. MP _____, nonché conducente abituale e conducente al momento del fermo, del veicolo _____, targato _____, la cui licenza di circolazione nonché le cui targhe di controllo sono state sequestrate mediante gli ordini impugnati, è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della misura.

E. 2.4

Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate. Le impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili in ordine.

E. 3.1

Ai sensi dell'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

E. 3.2

Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incumbenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

E. 3.3

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP. Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

E. 4

RE 1, nell'ambito del gravame 19/20.7.2017 avverso l'ordine di sequestro verbale dell'11.7.2017, censura un'assenza di motivazione del provvedimento (con la conseguente violazione del suo diritto di essere sentito), oltre a contestare di aver saputo di detto provvedimento. Argomento quest'ultimo, poco credibile, perché se il verbale e l'ordine di sequestro del 3.7.2017 non sono sottoscritti, il reclamante ha comunque firmato il formulario "Dichiarazione stato civile e patrimoniale" datato 3.7.2017 (cfr. in AI 5). Di modo che appare più che verosimile che abbia visto il formulario "Sequestro licenza di condurre" che non ha voluto firmare. Anche la censura di assenza di motivazione, difficilmente verificabile in presenza di un ordine di sequestro verbale, è in ogni modo superata dall'emanazione, in data 25.7.2017, dell'ordine di sequestro scritto e motivato, di modo che non va evasa in questa sede.

E. 5.1

Come visto, il magistrato inquirente ha ordinato il sequestro qui impugnato, “ al fine di impedire che l’autoveicolo _____ targato _____ possa essere nuovamente utilizzato da RE 1 per compiere nuovi reati ”, sussistendo a suo carico “ gravi e concreti indizi di reato e serio pericolo di recidiva ”, ciò che renderebbe inoltre il suddetto ordine proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse (ordine di sequestro motivato 25.7.2017, p. 2, AI 7).

E. 5.2

Ora alla luce di quanto esposto in fatto, a giudizio di questa Corte, il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo del summenzionato veicolo, non permette di raggiungere gli obiettivi perseguiti, segnatamente il fatto che RE 1 non possa commettere altre infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale. Se è vero che, mediante la citata misura, RE 1 non potrebbe più commettere infrazioni alla LCStr utilizzando il veicolo marca _____, targato _____, è altrettanto vero che tale misura, anche se mantenuta, sembrerebbe non impedirgli di condurre un qualsiasi altro veicolo a motore, esponendosi al rischio di commettere delle infrazioni alla circolazione stradale. Egli deterrebbe ancora l’originale della licenza di allievo conducente con l’indicazione del superamento dell’esame pratico di guida, rispettivamente non è escluso che - in ragione del superamento dell’esame -, possa aver ottenuto la licenza di condurre successivamente rilasciata. Nel caso concreto quindi, il sequestro disposto dal magistrato inquirente, della licenza di circolazione (carta grigia) nonché delle targhe di controllo relative al summenzionato veicolo, non è idoneo a impedire a RE 1 di commettere altre infrazioni alle norme della circolazione.

E. 5.3

Il principio della proporzionalità esige invece che le misure coercitive siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell’idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del destinatario (regola della sussidiarietà), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto) [RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii]. Nel caso concreto, la misura del sequestro non raggiunge l’obbiettivo perseguito dal procuratore pubblico, di modo che la stessa risulta essere non conforme al principio della proporzionalità, in particolare alla regola dell’idoneità. Nella fattispecie in esame, si tratterebbe piuttosto di sequestrare la licenza di allievo conducente e/o la licenza di condurre, ciò che permetterebbe di escludere che il reclamante possa circolare. Alla luce di ciò si giustifica l’annullamento dell’ordine di sequestro ed il rinvio dell’incanto al magistrato inquirente per i suoi incombenti. Egli esaminerà anche meglio le ipotesi di reato a fondamento della misura coercitiva.

E. 6

RE 1 chiede di essere posto al beneficio della difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, con il patrocinio dell’avv. PR 1, nell’ambito della procedura ricorsuale, affermando sostanzialmente che la “ fattispecie kafkiana è oggettivamente complessa e il reclamo tutt’altro che privo di possibilità di successo ”, e che la sua situazione finanziaria sarebbe già stata verificata in un altro procedimento (reclamo 19/20.7.2017, p. 5).

E. 6.1

Conformemente al CPP, il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale devono essere richiesti all'autorità di ricorso. Questa deciderà in modo indipendente e senza essere vincolata da quanto eventualmente già stabilito dall'autorità inferiore (sentenza TF 1B_705/2011 del 9.5.2012, consid. 2.3.2 e riferimenti citati). Dinanzi all'autorità di reclamo le condizioni per la nomina di un difensore d'ufficio e per la concessione del gratuito patrocinio sono di principio disciplinate dall'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, secondo cui chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. L'art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. Il caso bagatellare è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP). La concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone però ancora che la causa non sembri priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo.

E. 6.2

Nel caso in disamina, non v'è alcun riscontro agli atti circa la situazione economica del reclamante e lo stesso neppure allega dei documenti a riprova di quanto sostiene. Non particolarmente significativi sono i formulari "Dichiarazione stato civile e patrimoniale" del 3.7.2017 e dell'11.7.2017. Nella sostanza non sono indicate le quote della società _____, così come le indicazioni del salario e della locazione non sono documentate. Visto l'esito dei gravami con la conseguente esenzione dal pagamento di tassa di giustizia e spese, nonché con l'assegnazione di ripetibili, la domanda di essere posto al beneficio della difesa d'ufficio è priva di oggetto.

E. 7

Il gravame 19/20.7.2017 è divenuto privo di oggetto. Il gravame 27/28.7.2017 è parzialmente accolto. L'incarto è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incumbenti. L'istanza di RE 1 volta alla nomina dell'avv. PR 1 a suo difensore d'ufficio è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al reclamante sono versate congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli artt. 196 ss., 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il gravame 19/20.7.2017 è divenuto privo di oggetto. Il gravame 27/28.7.2017 è parzialmente accolto §. L'ordine di sequestro 25.7.2017 è annullato. L'inc. MP _____ è ritornato al procuratore pubblico affinché proceda nei propri incumbenti ai sensi dei considerandi. 2. L'istanza di RE 1 volta alla nomina dell'avv. PR 1 a suo difensore d'ufficio è respinta. 3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, _____, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili. 4. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 5. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La
cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.